

LUISS 

Research Center
for European Analysis
and Policy



EMUNA Brief 19/2025

RELIGIONI, POTERI PUBBLICI, DIRITTO ED ECONOMIA - 3 novembre 2025

Pamela Harris

Relazioni tra gli ebrei e lo Stato italiano e la sfida del pluralismo ebraico

Relazioni tra gli ebrei e lo Stato italiano e la sfida del pluralismo ebraico

Pamela Harris

Abstract

Questo saggio offre una breve introduzione alla storia istituzionale dell'ebraismo italiano, dall'Emancipazione (1848/1870) ai giorni nostri, per valutare gli importanti risultati dell'Intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), nonché i suoi limiti di fronte a un crescente pluralismo ebraico in Italia. La Legge n. 101 del 1989 sancendo l'Intesa, e le corrispondenti norme interne dello Statuto dell'ebraismo italiano, hanno istituito l'UCEI come organo rappresentativo della confessione ebraica nei suoi rapporti con lo Stato, considerandola come "espressione unitaria dell'ebraismo in Italia" autorizzata a parlare con autorevolezza su questioni di interesse ebraico generale. Questo sistema unitario è stato messo a dura prova negli ultimi anni, a partire dalla svolta tradizionalista del Rabbinate italiano nel 2003. Attualmente in Italia esistono sette comunità ebraiche progressiste, che si trovano in un limbo giuridico, come semplici associazioni del diritto comune, al di fuori dell'UCEI. Un'ulteriore crepa nella struttura dell'Intesa è emersa nella recente disputa tra l'UCEI e la sedicente "Comunità ebraica di Catania", autoproclamatasi ortodossa, in merito al diritto di utilizzare il nome "Comunità ebraica". Infine, esaminiamo il movimento per una maggiore unità ebraica al di fuori delle istituzioni tradizionali che si sta sviluppando nel forum del Dialogo ebraico.

Sommario: 1. La genesi dell'Intesa ebraica. – 2. L'ebraismo unitario dell'Intesa e dello Statuto dell'ebraismo italiano. – 3. Crepe nella struttura unitaria: ebraismo progressivo; ebraismo ortodosso indipendente; unità ebraica al di là delle istituzioni tradizionali.

1. La genesi dell'Intesa ebraica

Le norme che regolano le relazioni bilaterali tra le comunità ebraiche italiane e lo Stato italiano, incorporate nell'Intesa ebraica, sono state adottate dalle parti interessate nel 1987 e promulgate nel 1989. La conseguente struttura giuridica di tale rapporto si fonda sul riconoscimento pubblico dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) quale organo rappresentativo degli ebrei italiani. A distanza di quasi 40 anni, siamo ora in grado di apprezzare sia i grandi successi dell'Intesa, sia le sue inesorabili fragilità.

Per fare ciò, dobbiamo iniziare con una breve riflessione sugli oltre 2000 anni di storia della vita ebraica nella penisola italiana ("Italia"). Sebbene gli ebrei siano presenti in Italia fin dall'antica Roma, la loro popolazione crebbe esponenzialmente dopo l'espulsione degli ebrei dalla Spagna nel 1492. Alla fine del XVI secolo, la maggior parte degli ebrei fu costretta a vivere in ghetti estremamente restrittivi, nei quali iniziarono a prendere forma le istituzioni caratteristiche dell'ebraismo italiano: le Comunità ebraiche (allora chiamate "Università israelitica"). Le Comunità erano enti riconosciuti pubblicamente, soggetti alla legge sovrana, ma internamente autonomi. Gli ebrei erano necessariamente soggetti alla giurisdizione delle autorità della propria Comunità, che avevano il potere di tassarli, dirimere i loro conflitti interni e determinare l'applicazione della legge ebraica.

L'emancipazione degli ebrei dai ghetti iniziò nel 1848 e giunse a Roma nel 1870. Man mano che gli ebrei lasciavano i ghetti, si ritiravano in massa dalle Comunità, scambiando l'autorità inappellabile dei rabbini con una cittadinanza paritaria in uno Stato moderno. Ciò impoverì le risorse economiche delle Comunità e la loro rilevanza come enti pubblici. L'ebraismo divenne una pratica religiosa – piuttosto che una condizione di vita totalizzante – da celebrare in momenti specifici, nelle magnifiche sinagoge simili a chiese sorte dai vecchi ghetti.

Il consolidamento dello Stato fascista italiano apparve – inizialmente – come un'ancora di salvezza per le Comunità diminuite. Cercando di esercitare un forte controllo su tutta la vita religiosa del paese, il governo offrì ai leader ebrei un patto che non potevano rifiutare: il potere di tassare tutti gli ebrei residenti nella sua giurisdizione. La successiva Legge Falco del 1930 riorganizzò radicalmente le istituzioni ebraiche, istituendo l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (che sarebbe diventata l'UCEI con l'Intesa del 1987), come organizzazione ombrello rappresentativa delle venticinque Comunità locali, da Torino e Trieste a Roma e Napoli. Le Comunità erano state precedentemente organizzate in un Consorzio volontario per coordinare le loro attività a livello nazionale, e ora non avevano altra scelta che appartenere all'Unione. La cooperazione degli ebrei con lo stato fascista non impedì la devastazione causata dalle leggi razziali antisemite del 1938, né la morte di circa 8.000 ebrei italiani durante l'Olocausto.

La Costituzione repubblicana del 1948 ha cambiato il contesto per l'esercizio della vita religiosa in Italia. L'articolo 7 riconosceva il ruolo privilegiato della Chiesa cattolica, deludendo protestanti ed ebrei, che speravano che le garanzie costituzionali di pari cittadinanza implicassero la perfetta uguaglianza di tutti i gruppi religiosi. L'Assemblea costituente fece loro un'importante concessione con l'articolo 8, che riconosceva la "pari libertà" (ma non la piena uguaglianza) delle religioni minoritarie, e con l'articolo 19, che garantiva il diritto individuale alla libertà religiosa. Secondo l'articolo 8, le confessioni religiose non cattoliche avevano il diritto di organizzarsi autonomamente, secondo i propri statuti, e di stipulare accordi con lo Stato per definire i propri diritti, libertà e istituzioni specifici.

Nonostante questa rivoluzione costituzionale dall'autoritarismo alla democrazia, le Comunità ebraiche continuarono a essere organizzate secondo le norme della Legge Falco del 1930: certamente ciò risultava conveniente per i leader comunitari. Il lungo cammino verso l'Intesa ebraica del 1987 iniziò a Torino, nei primi anni Sessanta, con le proteste delle donne ebraiche che non accettavano più la Legge Falco, che attribuiva il potere politico esclusivamente agli uomini. Ma l'ondata femminista non arrivò

fino a Roma, e solo nel 1978 le Comunità iniziarono a negoziare con lo Stato una riforma della Legge Falco. Poi, nel 1984, la Corte Costituzionale fece crollare un pilastro della struttura Falco, stabilendo che le Comunità non potevano imporre l'iscrizione e la tassazione a tutti gli ebrei residenti nel loro territorio (prima di allora, l'unico modo per uscire da una Comunità ebraica era registrarsi in un'altra Comunità ebraica o convertirsi a un'altra religione). Di fronte a questa decisione, le Comunità dovettero ripensare la propria missione e i propri assetti istituzionali. In questo periodo, anche il clima politico in Italia divenne più moderato nei confronti della parità di libertà delle minoranze religiose: gli Accordi di Villa Madama del 1984 rividero i Patti Lateranensi e, infine, ripudiarono il Cattolicesimo come religione di Stato. Ciò aprì la strada ai gruppi religiosi non cattolici, che poterono finalmente ottenere le Intese con lo Stato previste dall'articolo 8 della Costituzione.

2. L'ebraismo unitario dell'Intesa e dello Statuto dell'ebraismo italiano

L'Intesa ebraica e la Legge n. 101 del 1989 che lo attua regolano tre aree principali della vita pubblica ebraica: i diritti individuali garantiti ai cittadini ebrei; la struttura delle istituzioni ebraiche; e gli accordi finanziari.

Sebbene l'articolo 19 della Costituzione garantisse già a tutti il diritto di professare e praticare una religione, i leader ebrei ritennero necessario adattare queste norme generali alle esigenze specifiche della pratica religiosa ebraica. Hanno ottenuto il diritto alla circoncisione religiosa e alla macellazione *kasher*, all'osservanza del sabato come giorno di riposo e delle festività religiose ebraiche, all'accesso all'assistenza spirituale ebraica nelle istituzioni pubbliche, all'esenzione dall'insegnamento religioso cattolico nelle scuole statali, all'istituzione di scuole ebraiche, alla sepoltura perpetua e al riconoscimento civile dei matrimoni religiosi.

Passando alle specifiche istituzionali, l'Intesa ebraica ha consolidato la regolamentazione della vita ebraica sia a livello locale delle Comunità che a livello nazionale, nell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI). L'articolo 19 della Legge attuativa dell'Intesa (n. 101 dell'8 marzo 1989) ha costituito l'UCEI come organo rappresentativo della religione ebraica nei suoi rapporti con lo Stato e nelle questioni di interesse generale ebraico. Ha così affermato che l'ordinamento giuridico italiano considera la religione ebraica singolare e unitaria. Ciò è coerente con la concezione religiosa degli ebrei stessi come parte di un unico popolo, con un unico antenato e una storia condivisa.

L'UCEI è organizzata secondo lo Statuto dell'ebraismo italiano, secondo il quale lo status ebraico di un individuo è determinato in riferimento alla "legge e alla tradizione ebraica". Secondo le norme tradizionali dell'ebraismo rabbinico, un ebreo è una persona che ha una madre ebrea o che si è convertita all'ebraismo seguendo un percorso tradizionale (ortodosso). Tutti coloro che si qualificano come ebrei in questo modo e risiedono in un determinato territorio hanno il diritto di appartenere alla relativa Comunità ebraica. L'appartenenza individuale non dipende dal livello di pratica o osservanza religiosa. Tuttavia, il Rabbino Capo della Comunità deve approvare le singole domande di adesione e può quindi respingerle (se, ad esempio, il richiedente non fornisce o non può fornire un'adeguata documentazione attestante il proprio status ebraico). Questo potere di respingere le domande di adesione significa che la legge stessa prevede che possano esistere ebrei non affiliati ad alcuna Comunità ebraica (secondo i dati forniti dall'UCEI, nel 2018 risultavano circa 25.000 ebrei iscritti nelle 21 Comunità ebraiche italiane, su una popolazione ebraica italiana totale di circa 30.000 persone).

Sia l'Intesa, rivolta all'esterno, sia lo Statuto dell'ebraismo italiano, rivolto all'interno, fanno riferimento alla legge e alla tradizione ebraica, ma lasciano alle singole Comunità ebraiche una certa discrezionalità nell'interpretazione delle loro applicazioni in casi particolari. Fin dall'emancipazione, le Comunità hanno tollerato l'assimilazione, includendo ebrei laici o non praticanti, così come i numerosi

figli di matrimoni misti. È solo all'inizio del XXI secolo che le Comunità hanno iniziato a definirsi "ortodosse".

Vedremo nella prossima sezione come questa svolta ortodossa abbia esercitato pressione sul sistema unitario dell'Intesa. Infatti, mentre l'ebraismo unitario e singolare riconosciuto dallo Stato italiano è diventato decisamente ortodosso, le Comunità sono ancora composte in maggioranza da ebrei non ortodossi. Sebbene molti laici non ortodossi accettino l'autorità ortodossa in questioni strettamente religiose (alle quali comunque nutrono scarso interesse), non tutti riescono a trovare il proprio posto.

La legge garantisce un significativo finanziamento pubblico all'UCEI, oltre a fornire agevolazioni fiscali alle Comunità e ai loro membri. Nel 1996, l'Unione ha iniziato ad aderire al sistema nazionale dell'otto per mille per l'assegnazione dei fondi pubblici alle confessioni religiose riconosciute. L'Unione riceve questi finanziamenti pubblici, che poi distribuisce alle Comunità locali. Questo meccanismo ha notevolmente rafforzato la posizione dell'Unione nei confronti delle Comunità, che sono arrivate a dipendere da essa per una parte importante dei loro bilanci.

3. Crepe nella struttura unitaria: ebraismo progressivo; ebraismo ortodosso indipendente; unità ebraica al di là delle istituzioni tradizionali.

a. Ebraismo progressivo

L'ebraismo progressivo, noto anche come ebraismo riformato o liberale (a seconda del paese e delle diverse posizioni interne), è la corrente più numerosa dell'ebraismo contemporaneo, con circa 1,8 milioni di fedeli in oltre cinquanta paesi del mondo. Oggi è maggiormente presente negli Stati Uniti, dove rappresenta la corrente principale. L'ebraismo riformato è emerso con l'emancipazione degli ebrei in Francia e Germania alla fine del XVIII secolo. Ha rappresentato una prima risposta alla ricerca di identità, vita religiosa e comunità ebraica in un mondo in cui l'assimilazione nella società cristiana era finalmente possibile. Ha fornito uno sbocco religioso, privato e comunitario per gli ebrei che erano diventati cittadini a pieno titolo nella vita pubblica laica, ma non volevano abbandonare completamente l'ebraismo né convertirsi al cristianesimo. L'ebraismo progressivo continua a offrire una sorta di riconciliazione tra ebraismo e modernità, accettando l'evoluzione delle norme e delle pratiche religiose di fronte ai cambiamenti scientifici, sociali ed etici.

L'ebraismo progressivo interpreta la legge e la consuetudine ebraica tradizionale attraverso il prisma di valori moderni come l'uguaglianza universale tra gli esseri umani. A differenza dell'ebraismo tradizionale o ortodosso, l'ebraismo progressivo considera uomini e donne come uguali e accoglie pienamente le persone e le coppie LGBTQ+ (che possono anche contrarre matrimonio religioso). La piena uguaglianza di genere riconosciuta dall'ebraismo progressista implica che le donne preghino insieme agli uomini; sono chiamate a leggere la Torah in pubblico e a guidare le funzioni religiose. Possono svolgere il ruolo di rabbini e cantori.

L'ebraismo progressivo è animato anche dai principi di inclusività nel determinare chi può essere membro del popolo e della religione ebraica. Questa inclusività significa un percorso più agevole verso l'appartenenza per i figli di matrimoni misti in cui la madre non è ebrea, riconoscendo il giusto valore alla figura e alla funzione del padre. Un numero significativo di congregazioni progressive ha semplicemente equiparato il valore tradizionale della matrilinearità alla moderna considerazione della patrilinearità nel determinare lo status ebraico di un individuo. Questo spirito di inclusività si manifesta anche nell'atteggiamento verso coloro che desiderano convertirsi all'ebraismo intraprendendo un serio percorso di formazione culturale e liturgica.

L'ebraismo progressivo ha iniziato ad attirare interesse in Italia dopo il 2003, anno in cui le autorità religiose dell'UCEI – sotto pressione delle autorità religiose israeliane – hanno iniziato a insistere su un'interpretazione più ortodossa dell'identità ebraica. In quel periodo, le comunità ebraiche italiane hanno smesso di riconoscere lo status ebraico dei bambini nati da padri ebrei e madri non ebree. Questa politica ha lasciato molte famiglie miste senza accesso alle istituzioni educative ebraiche, escludendole dai rituali pubblici e dalle celebrazioni religiose (circoncisione, Bar/Bat Mitzvah, ecc.). Le comunità ebraiche progressive sono state in grado di accogliere non solo le famiglie miste, ma anche chiunque preferisse una comunità basata sulla parità di genere (inclusi l'orientamento sessuale o l'identità di genere). Anche gli ebrei per scelta e gli ebrei stranieri residenti in Italia si sono sentiti più accolti nelle comunità progressive che in quelle tradizionali.

Le diverse motivazioni sociali che spingono ad appartenere a una comunità progressiva hanno generato al suo interno una ricca diversità di atteggiamenti ideologici e religiosi. Vi sono membri più o meno osservanti, più o meno conservatori nell'interpretazione della legge ebraica e più o meno legati allo Stato di Israele. Alcuni preferirebbero praticare i riti ortodossi se non fossero esclusi da tali comunità per motivi di età, provenienza familiare o status sociale, identità di genere o percorso di conversione. Altri, invece, scelgono di non far parte di una Comunità tradizionale, spesso perché non ne accettano il carattere patriarcale e l'intolleranza verso le persone LGBT, o semplicemente perché preferiscono il rito riformato.

Attualmente in Italia esistono sette comunità progressive, con un totale di circa 1.000 membri. Dal 2017, queste comunità sono organizzate a livello nazionale nella Federazione Italiana per l'Ebraismo Progressivo (FIEP). Fanno inoltre parte dell'Unione Europea per l'Ebraismo Progressivo (EUPJ), che riunisce circa 175 comunità liberali, riformate e conservatori in Europa, e dell'Unione Mondiale per l'Ebraismo Progressivo (World Union for Progressive Judaism, WUPJ). La WUPJ è stata fondata a Londra nel 1926 ed è una rete internazionale di circa 1.250 "comunità" o "congregazioni" in oltre 50 paesi.

Le comunità progressive in Italia sono organizzate come semplici associazioni di diritto privato. Ciò significa che i loro membri non possono godere di tutti i diritti e privilegi concessi alle Comunità ortodosse dell'UCEI. Ad esempio, i rabbini progressivi provenienti da paesi extra-UE non possono ottenere visti o permessi di soggiorno e coloro che sono autorizzati a lavorare in Italia non possono comunque celebrare matrimoni civilmente riconosciuti. L'accesso ai servizi religiosi (circoncisione, mikvah, funerali, certificati) è garantito dallo Stato solo ai membri delle Comunità tradizionali dell'UCEI. Cosa ancora più importante, le comunità progressive non possono accedere ai sussidi o alle agevolazioni fiscali di cui godono le istituzioni appartenenti all'UCEI.

Secondo la legge italiana, l'UCEI è l'organo rappresentativo dell'ebraismo italiano e determina l'accesso ai diritti e ai privilegi religiosi che amministra. A tal fine, l'articolo 41.8 dello Statuto dell'ebraismo italiano prevede che "ai rappresentanti delle "associazioni presenti nella realtà dell'ebraismo italiano" possa essere concesso il diritto di partecipare come osservatori, con diritto di parola ma non di voto, al Consiglio dell'UCEI. Nel 2018, la FIEP ha chiesto all'UCEI il riconoscimento generale come associazione presente nella realtà dell'ebraismo italiano e, nello specifico, lo status di osservatore nel suo Consiglio. Tale richiesta è stata respinta con una dichiarazione dell'UCEI secondo cui l'ebraismo progressivo non è una corrente dell'ebraismo italiano, che è fondamentalmente ortodosso. Nel settembre 2020, l'UCEI e la FIEP hanno avviato una tavola rotonda per esaminare le pretese dell'ebraismo progressiva. I rappresentanti dell'UCEI si sono mostrati disponibili a discutere alcune delle esigenze religiose degli ebrei progressisti (come l'accesso ai bagni rituali e alla circoncisione) e a collaborare con la FIEP in materia di sicurezza e lotta all'antisemitismo.

Solo nell'aprile del 2025 l'UCEI ha effettivamente riconosciuto la FIEP come associazione presente nella "realtà dell'ebraismo italiano" e si è impegnata a invitare "un rappresentante FIEP alle riunioni del Consiglio dell'UCEI, con diritto di parola ma senza diritto di voto, sui temi di comune interesse e preoccupazione". Questo potrebbe rappresentare un importante passo avanti per l'ebraismo

progressivo, se gli consentirà di accedere a una quota dei finanziamenti pubblici dell'UCEI, ai suoi luoghi di culto e agli spazi fisici per scuole e centri culturali progressivi. Dopo tanti anni in cui l'UCEI non ha riconosciuto l'ebraismo progressivo come un attore legittimo nell'ebraismo italiano, il suo riconoscimento attuale promette di rafforzare la posizione dell'ebraismo progressivo agli occhi degli altri ebrei e della società italiana in generale. Tutto ciò alimenta la speranza che l'UCEI possa diventare un'organizzazione ombrello ampia e accogliente, in cui tutte le correnti dell'ebraismo italiano godano di rappresentanza e rispetto.

Tuttavia, il nuovo privilegio di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, concesso ben sette anni dopo la prima richiesta, potrebbe anche rivelarsi deludente. Ora la FIEP avrà voce in capitolo. Ma senza nemmeno una votazione, per non parlare di un sostegno significativo da parte degli altri membri dell'UCEI, questo nuovo status potrebbe non valere granché. Pertanto, la FIEP potrebbe aspirare a lungo termine a ottenere un riconoscimento più solido da parte dell'UCEI. Tuttavia, non è chiaro quale forma potrebbe assumere tale riconoscimento, data la natura rigida e limitata dell'Intesa e dello Statuto dell'ebraismo italiano; le comunità ebraiche progressive, dopotutto, non sono "istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, [non] formazioni sociali originarie, organizzate secondo la legge e la tradizione ebraica, ciascuna nell'ambito della propria circoscrizione", le uniche tipologie di comunità riconosciute dalla legge italiana e dalle norme interne dell'UCEI. L'Intesa prevede inoltre che "altre istituzioni ed enti ebraici... possano essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto... e siano approvati dalla Comunità competente per il territorio e dall'Unione". Tale riconoscimento dovrebbe essere formalizzato da un decreto del Presidente della Repubblica, previa consultazione con il Consiglio di Stato. Si tratta indubbiamente di un processo oneroso, e non è chiaro se possa essere intrapreso da singole comunità progressive o federate.

Se il rapporto con l'UCEI previsto nel Documento del 2 aprile 2025 non è in grado di garantire la rappresentanza dei diritti e degli interessi dell'ebraismo progressivo, esistono altre strade che i suoi leader potrebbero percorrere? La FIEP ha preso atto del precedente tedesco, in cui i tribunali amministrativi hanno imposto l'apertura di organi rappresentativi ebraici ufficiali anche agli ebrei riformati. Tuttavia, l'articolo 8 della Costituzione italiana garantisce la libertà delle confessioni religiose di organizzarsi secondo i propri statuti, e ciò crea una forte presunzione a favore dell'immunità delle politiche interne dell'UCEI da controlli giurisdizionali o amministrativi. L'autonomia dell'UCEI è ulteriormente rafforzata dall'articolo 25 dell'Intesa, secondo il quale «la attività di religione e di culto della Unione... si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano... senza ingerenze da parte dello Stato...» e «la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione... si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato...». Non sorprende quindi che non vi siano precedenti rilevanti in Italia in cui i tribunali abbiano ordinato alle confessioni religiose di conformarsi agli obblighi previsti dal loro accordo o di interpretare i loro statuti in modo coerente con tali obblighi.

A prescindere dalla questione delle opportunità politiche di un possibile accordo tra lo Stato italiano e l'ebraismo progressivo, si pone anche la questione giuridica se l'ordinamento italiano abbia i requisiti per consentirlo. Una condizione per ottenere un accordo è il previo riconoscimento dell'ente religioso come "entità di culto", secondo le norme stabilite dalla legge n. 1159 del 24 giugno 1929. L'Intesa dell'UCEI sospende esplicitamente l'efficacia di tale legge "nei confronti delle... istituzioni, persone appartenenti all'ebraismo in Italia". La sospensione dell'efficacia delle norme per il riconoscimento come ente religioso sembrerebbe precludere la possibilità che l'ebraismo progressivo possa aspirare a una propria Intesa. Per aggirare l'inapplicabilità delle norme relative agli enti di culto alle istituzioni e alle persone appartenenti all'ebraismo in generale, i rappresentanti dell'ebraismo progressivo potrebbero insistere sul fatto che l'"ebraismo progressivo" costituisce una confessione religiosa distinta, diversa dalla confessione religiosa ebraica generale riconosciuta nell'Intesa dell'UCEI. Molti aderenti all'ebraismo progressivo (si pensi a coloro che hanno intrapreso l'impegnativo percorso della

conversione, o i cui familiari sono stati perseguitati solo per essere ebrei) non accetterebbero facilmente un simile compromesso. Questa preclusione del riconoscimento come entità religiosa per tutte le possibili confessioni religiose che hanno raggiunto un'Intesa è peculiare dell'ebraismo. Nell'Intesa dell'Unione Buddhista Italiana (UBI), ad esempio, le disposizioni della legge n. 1159 del 24 giugno 1929 e del regio decreto n. 289 del 28 febbraio 1930 cessano di avere effetto solo nei confronti dei membri dell'Unione Buddhista Italiana (e non nei confronti del "buddhismo" in generale).

Oltre al problema (probabilmente incostituzionale se interpretato letteralmente) dell'articolo 21 dell'Intesa ebraica, esistono altri ostacoli al riconoscimento dell'ebraismo progressivo italiano come ente di culto. L'ostacolo più significativo deriva dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il cui parere incide sulla decisione del Ministero dell'Interno di adottare il relativo Decreto Ministeriale. Secondo il precedente del Consiglio di Stato, un ente religioso che aspira al riconoscimento come entità religiosa deve dimostrare una certa "consistenza numerica", ovvero almeno 500 membri in un territorio specifico, o almeno 5000 a livello nazionale. Il percorso verso il decreto del Ministero dell'Interno è lungo e il suo conseguimento comporta di per sé pochi vantaggi, sebbene apra la strada alla ricerca di un'Intesa. Nel frattempo, è nell'interesse dell'ebraismo progressivo fare pressione – e pregare – per una legge italiana sulla libertà religiosa che renda significativamente più ragionevole il processo di riconoscimento pubblico delle minoranze religiose.

b. Il caso della “Comunità ebraica di Catania”

Il 28 ottobre 2022, la sedicente Comunità ebraica di Catania “Catania” ha inaugurato una nuova sinagoga. Non sono state seguite le procedure stabilite nell'Intesa e nello Statuto per la creazione di una nuova Comunità ebraica, che avrebbero previsto una petizione iniziale sia all'UCEI che alla Comunità ebraica di Napoli, competente a livello locale. Il Consiglio dell'UCEI ha rilasciato una dichiarazione in cui condannava fermamente tale iniziativa, definendola illegittima ai sensi della Legge n. 101 del 1989 che recepisce l'Intesa. Insieme alla Comunità ebraica di Napoli, l'UCEI ha citato in giudizio Catania per appropriazione indebita del nome "Comunità ebraica", sostenendo che la Legge n. 101 del 1989 riservava tale identità pubblica esclusivamente alle entità che la compongono. Ha accusato Catania di aver tentato di creare una falsa impressione pubblica di sé come membro dell'Unione, rivendicando così indebitamente l'autenticità religiosa e la legittimità sociale che tale appartenenza implica. Catania ha replicato che "Comunità ebraica" è un'identità generica, che riflette la tradizionale pratica ebraica di culto, istruzione e assistenza comunitaria in tutto il mondo.

Nella sentenza n. 10758/2023, pronunciata il 31 gennaio 2025, il Tribunale civile ha respinto il ricorso dell'UCEI, pronunciandosi nettamente a favore di Catania. Nella sua motivazione, il Tribunale si è appellato innanzitutto alla definizione di "comunità" di buon senso, quella che si trova nei dizionari, come gruppo di persone unite da qualità come interessi, costumi o valori comuni. Ha rilevato il fatto storico che gli ebrei della Diaspora sono organizzati in comunità, intese come associazioni "di tutti gli ebrei residenti in un luogo... per la soddisfazione dei loro bisogni religiosi e di altra natura". E ha concluso che, in Italia, tale organizzazione assume una forma specifica, radicata nelle istituzioni delle Università Israelitiche che governavano i ghetti ebraici in Italia prima dell'emancipazione.

In risposta a tale decisione, l'UCEI ha dichiarato che la Corte non aveva compreso la sua argomentazione centrale, che non riguardava la libertà religiosa di un'associazione, bensì la tutela di una sorta di marchio, "Comunità ebraica", che, in base alla legge italiana, denota esclusivamente le istituzioni tradizionali dell'ebraismo italiano come "formazioni sociali originarie" riconosciute con decreto presidenziale. Secondo l'UCEI, la sedicente Comunità ebraica di Catania non aveva soddisfatto i requisiti procedurali per essere considerata un'istituzione dell'ebraismo italiano, non avendo mai presentato domanda in modo corretto a Napoli e all'UCEI. Catania non aveva inoltre soddisfatto le condizioni sostanziali di base per lo status di Comunità ebraica, che includono un numero minimo di

residenti, la fornitura regolare di cibo kosher, la presenza di un bagno rituale e, soprattutto, la guida religiosa di un rabbino approvato dall'Assemblea rabbinica italiana dell'UCEI. La Comunità ebraica di Catania ha pubblicato la sua risposta su Facebook, criticando la dichiarazione dell'UCEI come la solita vecchia e stanca assurdità e accusandola di essere indegna e irrispettosa per non aver accettato la decisione del Tribunale.

La legge attuale presenta significative lacune e la sentenza del Tribunale a favore di Catania è chiaramente influenzata. Si può ragionevolmente sostenere che i difetti intrinseci e acquisiti nella rappresentazione degli ebrei italiani da parte dell'Unione giustificano la tolleranza verso le comunità ebraiche autoproclamate che operano indipendentemente da essa. Allo stesso modo, è ragionevole considerare che il monopolio dell'Unione, ai sensi della legge, si applichi solo alla costituzione materiale delle Comunità ebraiche affiliate e non al semplice utilizzo del nome. La decisione del Tribunale civile sarebbe stata certamente rafforzata da un'attenta valutazione della potenziale ambiguità della legge.

c. Il Dialogo ebraico

Il Dialogo ebraico, che ha tenuto il suo primo incontro nel luglio 2025, riunisce ebrei sia interni che esterni alle istituzioni tradizionali dell'ebraismo italiano. Il punto principale all'ordine del giorno di questo incontro e di un secondo, tenutosi a novembre 2025, era la discussione sulla centralità, finora indiscussa, dello Stato di Israele nell'identità ebraica italiana. Un terzo incontro è in programma per maggio 2026, per riflettere sul significato dell'etica ebraica oggi.

Motivato dall'indignazione per l'emarginazione delle voci critiche da parte delle istituzioni ebraiche, il Dialogo crea uno spazio per la libera espressione di opinioni sulle questioni più importanti della vita ebraica: dai problemi delle comunità locali, a Israele, ai Territori Occupati e alla tragedia di Gaza. L'obiettivo è un rinnovamento delle istituzioni ebraiche per renderle più coerenti e sensibili ai valori fondamentali dei cittadini ebrei italiani. I partecipanti ai primi due incontri hanno segnalato un clima notevole di ascolto attivo, dissenso rispettoso e apertura di fronte a opinioni diverse e contrastanti.

Il presente Brief, che necessariamente sul sito di Emuna esce sia in italiano sia in inglese, costituisce opera dell'ingegno dell'autore, il quale conserva integralmente i diritti morali e i diritti esclusivi di utilizzazione economica, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. L'autore è responsabile delle versioni italiana e inglese e deve esplicitamente approvarle entrambe anche qualora la traduzione sia, su sua richiesta, curata dalla Luiss.

Con la diffusione del presente documento nella collana Emuna, l'autore concede alla Luiss Guido Carli una licenza d'uso non esclusiva, gratuita, irrevocabile e illimitata nel tempo, per l'utilizzo, la riproduzione, la traduzione, la diffusione, la comunicazione al pubblico e l'archiviazione dell'opera, anche in formato digitale e mediante strumenti telematici. Le opinioni espresse in tale documento sono da attribuirsi esclusivamente all'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale di Luiss Guido Carli né del programma Emuna. Eventuali rielaborazioni, traduzioni ulteriori, successive pubblicazioni accademiche o editoriali, nonché qualunque ulteriore utilizzazione sostanziale dell'opera da parte dell'autore, in forma autonoma o integrata in nuove opere, dovranno recare idoneo riferimento alla presente versione diffusa dal sito di Emuna, nell'ambito del Luiss Research Center for European Analysis and Policy.